

1
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 281 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE: GALATONE ed altri.

"INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO PER LA

REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO" PER L'ANNO SCOLASTICO

1977-78

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge non vuole assolutamente sostituire quella organica per l'attuazione del diritto allo studio a suo tempo presentata dal nostro gruppo e giacente presso la Commissione competente.

E' una proposta tendente da un lato ad intervenire, sia pure in modo limitato, alla creazione di servizi per la scuola media dell'obbligo relativamente all'anno scolastico 1977-78, dall'altro a superare la visione assistenzialistica esistente nella legge regionale n.17 del 27/12/1972.

Negli accordi programmatici recentemente sottoscritti dai partiti democratici, il problema del diritto allo studio è affrontato con impegno e serietà, partendo dalla considerazione della necessità che tale servizio sia gestito dai comuni per delega della Regione e venga attuato tramite la creazione di strutture e di servizi collettivi.

E' a tale logica che ubbidisce la presente proposta, pur nei limiti della sua contingenza.

Coscienti quindi della insufficienza dei tempi tecnici per la approvazione della legge organica entro il termine del 20 settembre, il gruppo Comunista avanza la proposta di intervenire non discostandosi dalla impostazione generale data alla sua proposta organica.

Eccezionale e temporanea è da ritenersi l'assegnazione dei fondi direttamente ai Consigli di Istituto, in quanto è solo per la mancanza di tempo materiale che si ravvisa l'impossibilità di delegare la materia ai Comuni.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

2.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che i colleghi ed i gruppi consiliari prendano in benevola considerazione la presente e si giunga al più presto all'approvazione della stessa al fine di evitare che alla riapertura delle scuole la Regione sia priva di un provvedimento legislativo, sia pure limitato, ma tale da disciplinare la materia.

Rocco Galatone

Benito Piccigallo

Giacomo Princigalli

Giuseppe Papa

Antonio Ventura

Alessandro Fiore

R. Galatone
B. Piccigallo
G. Princigallo
G. Papa
A. Ventura
A. Fiore

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art. 1

In attesa dell'approvazione della legge organica sul Diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977-78, la Regione Puglia stanziava un fondo di 3 miliardi per venire incontro alle spese dei Consigli di Istituto per la dotazione delle scuole medie dell'obbligo di sussidi didattici collettivi, individuali e per l'attuazione del tempo pieno.

Art. 2

La Giunta Regionale, previo parere della Commissione competente, determina l'ammontare dei fondi per ciascun istituto di scuola media, sulla base dei fondi stanziati negli anni precedenti per l'attuazione della legge 17 del 27/12 1972, tenendo conto della popolazione scolastica e delle particolari necessità e condizioni sociali delle zone in cui i singoli istituti sono ubicati.

Art. 3

Il Consiglio di Istituto, utilizzando i fondi assegnati dalla Regione ed altri eventuali fondi a sua disposizione, determina le somme da utilizzare rispettivamente per la realizzazione della scuola a tempo pieno, per fornitura di libri alla biblioteca di istituto ed alle biblio-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

segue art. 3

teche di classe, per l'acquisto di sussidi didattici audiovisivi di uso collettivo, per eventuale concessione di libri e sussidi didattici ad uso individuale.

L'intervento in direzione dell'acquisto di libri e sussidi didattici di uso individuale deve essere limitato a casi di assoluta necessità e bisogno e la somma stanziata per tale intervento da parte di ciascun Consiglio di Istituto non può in nessun caso superare il 20% dell'intera somma stanziata dalla Regione.

Art. 4

La Giunta Regionale, direttamente o tramite delega dell'assessore competente, impartisce le direttive per il sistema di accreditamento dei fondi e le modalità per il pagamento delle fatture a favore delle ditte commissionarie del materiale.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi da imputare sul cap. 264, parte spesa del bilancio 1977, "Interventi per le scuole medie di 1° grado".

Art. 6

Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge 17 del 27/12/1972 è abrogata.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Rocco Galatone

Benito Piccigallo

Principalli Giacomo

Giuseppe Papa

Ventura Antonio

Fiore Alessandro

Rocco Galatone
Benito Piccigallo
Principalli Giacomo
Giuseppe Papa
Ventura Antonio
Fiore Alessandro

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione al Parlamento
11.8.77